

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE :

"Norme integrative legge regionale 25 marzo 1974, n.18".

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE:

"Norme integrative legge regionale 25 marzo 1974, n.18".

Il Consiglio Regionale ha approvato
la seguente legge:

Art. 1

Al personale trasferito alla Regione Puglia, dai disciolti enti ISES - ISCAL - INCIS - GESCAL, si applica, per quanto attiene il trattamento economico e con decorrenza 1/1/1975, la normativa contenuta all'art. 89 della l.r. n. 18/74.

Le anzianità pregresse vengono riconosciute e valutate con le modalità di cui all'art. 92 della predetta legge.

Al medesimo personale si estendono i benefici dell'art. 68 del D.P.R. 30.6.1972 n. 748.

Il personale in servizio alla data dell'1.4.72, presso i Patronati scolastici, trasferito dallo Stato alla Regione ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 3/72, è inquadrato nei ruoli regionali con decorrenza 1 aprile 1972.

Dalla stessa data decorrerà il trattamento economico previsto per il personale in servizio all'art. 89 della l. r. n. 18/74.

Art. 2

Il personale docente e amministrativo nominato con delibera di Giunta esecutiva, in servizio all'entrata in vigore della presente legge presso i centri regionali di istruzione professionale con contratto a tempo determinato nei corsi istituiti direttamente negli anni formativi 1972-1973 che non trovansi nel

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

le condizioni previste dal 2° comma dell'articolo 86 della legge regionale n. 18/74, nonché quello nominato nell'anno formativo 1973-74, è inquadrabile nello ambito del numero totale dei posti indicati nelle tabelle A e A₁ allegate alla stessa legge, nel ruolo unico regionale, nel rispetto delle modalità fissate dall'art. 86 della l.r. n. 18/74.

La relativa domanda di inquadramento deve essere presentata al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Hanno altresì diritto ad essere inquadrati nei ruoli regionali, a domanda, presentata nei termini di cui al precedente comma, i vincitori di avvisi pubblici già espletati per propria necessità dall'Ente Regione, in servizio presso gli Uffici Regionali all'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa di cui alla legge regionale 18/74.

Art. 3
(Norma finanziaria)

Gli oneri rivenienti dalla presente legge faranno carico al cap. 13 del Bilancio di previsione 1975 all'oggetto "Stipendi retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo ecc."

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 127, 2° comma della Costituzione e 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL PRESIDENTE
Finocchiaro

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Laera - Ventura

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 28 aprile 1975
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE
Finocchiaro

Consiglio Regionale della Puglia

2 MAG 1975

P. C. (dott. Renzo Guzzanti)

